



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI MARINA DI VECCHIANO.

- **APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. n.19 DEL 31/03/2014**
- **MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 22 DEL 20/04/2018**
(articoli modificati: 3 – 5 – 7 – 8 – 9 – 11)

INDICE

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1: Oggetto del Regolamento

Art. 2 Finalità

TITOLO II Gestione del patrimonio comunale di Marina di Vecchiano

Art. 3 I Beni oggetto della tutela

Art. 4 Tutela della sicurezza urbana e del patrimonio comunale

Art. 5 Modalità di rilascio delle concessioni

Art. 6 Interventi migliorativi autorizzati e relative spese sostenute dal concessionario

TITOLO III Stagione Balneare

Art. 7 Disposizioni generali

Art. 8 Divieto di balneazione

Art. 9 Prescrizioni sull'uso delle spiagge

TITOLO IV Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

Art. 10 Disciplina generale degli arenili

Art. 11 Disciplina particolare per le strutture a servizio della balneazione

Art. 12 Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

Art. 13 Prescrizioni sull'uso delle aree di proprietà comunale

Art. 14 Uso delle aree ricadenti nel demanio marittimo

TITOLO V Sanzioni e disposizioni finali

Art. 15 Sanzioni

Art. 16 Rinvio e recepimento dinamico

Art. 17 Entrata in vigore

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1
Oggetto del Regolamento

- 1.Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione dei beni immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune presenti sul litorale del Comune di Vecchiano e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti comunali.
- 2.Il litorale del Comune di Vecchiano è ricompreso nel Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli ed è costituito dai beni appartenenti al Demanio Marittimo, dove si svolgono attività di balneazione e turistico ricreativo e da un'ampia fascia di terreno di proprietà comunale, il tutto complessivamente delimitato dalla sponda destra della foce del Fiume Serchio, a sud; dal confine comunale con il Comune di Viareggio, a nord; dalla via comunale del Balipedio, a est; dal Demanio Marittimo, ad ovest.
- 3.Detta fascia di patrimonio comunale, che ospita anche spazi e strutture di proprietà comunale destinate ad attività di supporto alle attività balneari e commerciali ad esse connesse, è sottoposta al pericolo di utilizzi impropri, quali bivacchi, attendimenti, permanenza oltre l'orario consentito di balneazione e di apertura delle strutture commerciali, cui si collegano frequentemente altri e più gravi comportamenti illeciti, quali danneggiamenti a seguito di incendio del patrimonio pubblico e delle strutture, nonché altre manifestazioni di turbamento della sicurezza urbana di difficile sorveglianza e repressione, in considerazione della natura dei luoghi che sono distanti dai centri abitati ed isolati, soprattutto nelle ore notturne.
- 4.La disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale di Marina di Vecchiano, e tutto quanto non previsto nel presente regolamento, è regolata dalle specifiche ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto e dal Comune di Vecchiano, cui si rinvia.

Art. 2
Finalità

- 1.Richiamato l'art. 4 dello Statuto Comunale, in cui il Comune, oltre ad assumere i beni ambientali, paesaggistici, storici, artistici, monumentali, urbanistici e culturali presenti nel territorio, come patrimonio della Comunità da tutelare e preservare per le future generazioni di cittadini, garantisce la piena realizzazione degli obiettivi posti con la costituzione del Parco Naturale regionale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli ed assicura la difesa della sua integrità funzionale e territoriale.
- 2.Le finalità che l'Amministrazione intende perseguire con il presente regolamento sono:
 - a) prevedere delle linee guida nella gestione del patrimonio comunale ubicato a Marina di Vecchiano;
 - b) disciplinare l'esercizio dell'attività balneare sul Demanio Marittimo, il corretto utilizzo delle aree e delle strutture di proprietà comunale;
 - c) tutelare la sicurezza urbana nell'area di Marina di Vecchiano e preservare l'integrità del patrimonio comunale presente.

**TITOLO II GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI MARINA DI
VECCHIANO**

Art. 3 **I beni oggetto della tutela**

1. I beni oggetto di tutela a norma del presente regolamento sono:

- l'arenile;
- la fascia dunale;
- le strutture di proprietà comunale di seguito descritte:
 - n. 2 strutture con destinazione bar e ristorazione denominati Montioni 1 e Montioni 2, ubicati sul Piazzale Montioni;
 - n. 2 strutture con destinazione, rispettivamente, edicola e bazar lungo la Via del Balipedio;
 - n. 1 struttura con destinazione cabina elettrica lungo la Via del Balipedio;
 - n. 1 struttura con destinazione locale tecnico per stazione mobile di telefonia lungo la Via del Balipedio;
 - n. 2 strutture con destinazione, rispettivamente, posto di guardia e infermeria lungo il tratto terminale di Via del Mare;
 - n. 2 strutture destinate a bar e ristorazione, con annessi locali wc e doccia esterni, denominati OASI 1 e OASI 2 ubicati sulla fascia dunale;
 - n. 1 chiosco bar con annessi locali wc e doccia esterni, ubicato sull'arenile **denominato OASI Zero**;
 - n. 1 struttura di controllo (torretta di guardia) ubicata sull'arenile;
- la viabilità e le aree di parcheggio, permanenti e stagionali, accessibili o comprese nella Via del Balipedio.

2. E' esclusa la possibilità di destinare le strutture commerciali di cui sopra ad attività diverse da quelle indicate e previste dal Piano Territoriale del Parco, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 515 del 12.12.1989 e con il Piano di Gestione della Tenuta di Migliarino e Fattoria di Vecchiano, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con Deliberazione n. 360 del 24.12.1997 e modificato con Deliberazione n. 215 del 13/09/1999. In particolare è vietato l'uso di tali strutture per attività di intrattenimenti e spettacoli che necessitano di autonome autorizzazioni.

Art. 4 **Tutela della sicurezza urbana e del patrimonio comunale**

1. In concorso con quanto previsto dell'art. 36 "Accesso alla Marina di Vecchiano" del Regolamento del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, l'accesso e la permanenza di persone e veicoli sul litorale della Marina di Vecchiano è consentito dalle ore 6,00 alle ore 01,00 del giorno successivo, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
2. Nel restante periodo dell'anno, l'accesso e la permanenza di persone e veicoli sul litorale della Marina di Vecchiano è consentito dalle ore 6,00 alle ore 24,00.
3. Sull'area è attivato un sistema di videosorveglianza, in conformità con quanto previsto dal Regolamento comunale sulla Videosorveglianza, approvato con Delibera del C.C. n. 17 del 31/03/2009, consistente nell'installazione di apposite apparecchiature, che, durante le ore di divieto consentano di individuare le targhe dei veicoli in accesso ed uscita, e sanzionare i trasgressori per le violazioni del presente Regolamento.
4. La Giunta Comunale, con propri provvedimenti, disciplinerà le eventuali deroghe al divieto di accesso e permanenza di cui sopra, il rilascio di autorizzazioni ai

gestori delle strutture commerciali e per la balneazione, nonché l'ammontare del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento, in riferimento a quanto disposto dagli articoli 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981, come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 5 Modalità di rilascio delle concessioni

1. Ferma restando l'applicazione della specifica normativa di settore, l'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento in concessione delle strutture comunali e all'affidamento in gestione delle spiagge attrezzate, privilegiando i seguenti criteri:

- a) affidamento unitario della struttura destinata a bar-ristorante e degli eventuali servizi annessi (servizio parcheggio, strutture di servizio, spiaggia attrezzata), quale *unicum* aziendale;
- b) previsione di anni **6 (sei)** della durata dell'affidamento in concessione;
- c) stabilire un canone a base di gara, in misura non inferiore a quello a cui sono state aggiudicate strutture analoghe nelle procedure concluse negli anni precedenti;
- d) prevedere la possibilità per l'Amministrazione di quantificare gli eventuali nuovi investimenti ed interventi aggiuntivi sugli immobili, definendo l'attribuzione e l'accordo dei costi, valutando eventualmente, nel caso di impossibilità per la stessa di realizzare gli investimenti di propria competenza, di trasferirne i relativi costi sull'affidatario della concessione, previa eventuale graduale riduzione del canone annuale.

Art. 6 Interventi migliorativi autorizzati e relative spese sostenute dal concessionario

1. Gli investimenti e gli interventi aggiuntivi di cui alla lettera d) del precedente articolo 5 non devono essere interventi riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene di proprietà comunale, contrattualmente già a carico del concessionario, ma devono essere riconducibili alla categoria dei *miglioramenti* e delle *addizioni* di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c., ovvero deve trattarsi di investimenti e interventi che accrescano qualitativamente (miglioramenti) o incrementino quantitativamente (addizioni) il bene di proprietà comunale.

TITOLO III STAGIONE BALNEARE

Art. 7 Disposizioni generali

1.La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre.

2.L'attività delle strutture balneari, è fissata dal 15 Giugno al 15 Settembre di ogni anno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le attività esercitate;
- i servizi collegati alla balneazione e in particolare i servizi di salvataggio, la presenza di bagnini e pattini, sono obbligatori durante il periodo di apertura di cui sopra con le modalità previste dalla vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno;
- il servizio di salvamento non è obbligatorio al di fuori del periodo minimo di apertura sopra indicato (15 Giugno-15 Settembre) laddove l'attività di balneazione risulti esclusa da apposito cartello ben visibile agli utenti redatto in più lingue con la seguente dicitura:

"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO" e con l'obbligo di issare bandiera rossa.

- dal 1 Maggio al 14 Giugno, anche se esclusa l'attività di balneazione, i servizi di salvataggio sono obbligatori durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica.

3. Sulle spiagge libere di Marina di Vecchiano il servizio di salvataggio è previsto nei giorni festivi, per il periodo compreso tra il 2 Giugno e la fine del mese di Agosto, nel tratto di arenile tra l'ingresso 25 del Parco e la spiaggia pubblica attrezzata denominata Oasi 1 ubicata a Nord. Pertanto sulle medesime spiagge libere dovrà essere installata apposita segnaletica, ben visibile agli utenti con la seguente dicitura plurilingue:

"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO";

"ATTENZIONE LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO;

"ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60 DI PROFONDITA') NON SEGNALATO;

La stessa segnaletica dovrà essere installata su ogni vialetto di accesso alle spiagge libere del litorale di Marina di Vecchiano, incluse quelle ricadenti nelle aree di riserva.

4. Ai sensi degli artt. 19 e 22 L.R. n. 59/2009 è consentito l'accesso alle aree pubbliche, di uso pubblico e alle spiagge di Marina di Vecchiano ai cani accompagnati dal proprietario con l'obbligo d'uso del guinzaglio e della museruola, qualora previsto dalle norme statali e secondo quanto potrà essere disciplinato da specifica ordinanza comunale. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni solide del cane.

Art. 8 **Divieto di balneazione**

1.La balneazione è vietata nelle zone del territorio comunale adibite a:

- corridoi di atterraggio e/o di lancio opportunamente segnalati;
- nelle acque della foce del fiume Serchio in ragione della conformazione del fondale e in quanto interessate dalla navigazione interna nel tratto individuato:
 - dalle coordinate WGS84 10.267009E, 43.785044N a 10.269118E , 43.781831N;

- dalle coordinate WGS84 10.267009E, 43.785044N fino alla mezzeria della foce del Fiume Serchio;
- negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 dalla costa; La balneazione è vietata nelle zone del territorio comunale adibite a:
 - corridoi di atterraggio e/o di lancio opportunamente segnalati;
 - nelle acque della foce del fiume Serchio in ragione della conformazione del fondale e in quanto interessate dalla navigazione interna nel tratto individuato:
 - dalle coordinate WGS84 10.267009E, 43.785044N a 10.269118E , 43.781831N;
 - dalle coordinate WGS84 10.267009E, 43.785044N fino alla mezzeria della foce del Fiume Serchio;
 - negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 dalla costa.

Art. 9 **Prescrizioni sull'uso delle spiagge**

Sulle spiagge del litorale del Comune di Vecchiano, appartenenti al Demanio Marittimo, in relazione al loro uso turistico-ricreativo, durante la stagione balneare, vigono i seguenti divieti:

1. Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia.
2. Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
3. Occupare l'arenile **fra le ore 20.00 e le ore 8.00**, al di fuori delle concessioni balneari, con ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate.
4. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli strutture a servizio della balneazione.
5. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge **e alle attività di soccorso**; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o alle strutture a servizio della balneazione. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti.
6. Praticare qualsiasi gioco e sport (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, windsurf e surf con aquiloni o similari, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati solo nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.
7. Condurre animali sull'arenile - ad eccezione degli animali d'affezione a condizione che non siano lasciati liberi di vagare – secondo quanto potrà essere disciplinato da specifica ordinanza comunale. Sono esclusi da tale divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio condotti da personale adibito a salvataggio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare.

8. Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica.
9. Esercitare attività destinate a terzi (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico etc.), organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia
10. Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
11. Distendere o tinteggiare reti.
12. Introdurre ed usare bombole di gas o di altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
13. Organizzare attività di spettacolo e intrattenimento, salvo quelle specificamente autorizzate dal Comune.
14. Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
15. Sostare o transitare senza indossare indumenti che coprano le parti intime ed in particolare i genitali.
16. Accendere fuochi, sia a terra che in appositi bracieri o fornelli.
17. Campeggiare, bivaccare o comunque permanere fuori dalle fasce orarie di cui al precedente articolo 4.
18. **Percorrere la fascia dunale, da intendersi come fascia litoranea sabbiosa vegetata o con vegetazione rada, in rilevato rispetto al piano medio dell'arenile, al di fuori dei camminamenti in legno.**
19. **Abbandonare rifiuti o lasciarli al di fuori degli appositi contenitori dislocati sull'arenile e/o sulla Via del Balipedio.**
20. **Gettare rifiuti non separati per tipologia, laddove siano stati predisposti contenitori per la raccolta differenziata.**

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI.

Art. 10 **Disciplina generale degli arenili**

- 1.Tutte le strutture commerciali di proprietà comunale sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09.00 alle ore 20.00, fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi commerciali fino all'orario consentito dal precedente articolo 4.
- 2.Eventuali deroghe potranno essere rilasciate a seguito di motivata richiesta da parte dei concessionari o dei gestori.
- 3.Il concessionario o gestore dovrà assicurare a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, libero e gratuito accesso e transito attraverso l'area in concessione.
- 4.Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti.
- 5.Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.
- 6.L'ordinanza comunale per la disciplina delle attività di balneazione, potrà disciplinare, a titolo esemplificativo:
 - le distanze tra i paletti degli ombrelloni;
 - la possibilità e le modalità di recinzione delle zone oggetto di concessione.

7.Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap attraverso la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo facilmente rimovibile, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo di concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. Detti percorsi dovranno essere conformi al piano di gestione del Parco Naturale Massaciuccoli, Migliarino, San Rossore.

8.Ai sensi dell'art. 21 L.R. 59/2009, nei locali degli esercizi pubblici e commerciali è consentito l'accesso ai cani accompagnati dal proprietario o detentore, cui è fatto obbligo usare guinzaglio e museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

Art. 11

Disciplina particolare per le strutture a servizio della balneazione

- 1.Oltre a quanto previsto nel precedente punto, le strutture a servizio della balneazione, prima dell'apertura al pubblico, devono presentare all'ufficio S.U.A.P. del Comune di Vecchiano la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) prevista per l'esercizio delle attività e per gli adempimenti igienico-sanitari necessari per la somministrazione di alimenti e bevande.
- 2.Ogni **struttura** balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia.
- 3.Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte alle cabine e comunque in numero non inferiore a due.
- 4.E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzati in docce sprovviste di idoneo sistema di raccolta delle acque e scarico.
- 5.E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio.

Art. 12

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

- 1.Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 28/2005, per commercio su aree pubbliche, si intendono le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
- 2.Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 28/2005, l'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali o società regolarmente costituite.
- 3.L'esercizio del commercio in forma itinerante sul litorale della Marina di Vecchiano, è disciplinato dall'art. 56 del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche. Sulla fascia di demanio marittimo è consentito

solo previo il rilascio di nulla osta da parte del Comune di Vecchiano, a coloro che siano in possesso di segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) e di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

- 4.Per la vendita di prodotti del settore alimentare devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti di origine animale che recepiscono la normativa comunitaria in materia.
- 5.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alla legge regionale n. 28/2005, citata, al relativo regolamento di attuazione ed al Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

Art. 13

Prescrizioni sull'uso delle aree di proprietà comunale

- 1.Sulle aree di proprietà comunale del litorale del Comune di Vecchiano sono vietati gli stessi comportamenti e le attività descritte ed elencate all'art. 9 "Prescrizioni sull'uso delle spiagge", dal punto 1.al punto 16, ad eccezione dei divieti di condurre animali contenuti nel punto 7, che si applicano al solo periodo della stagione balneare.
- 2.In qualsiasi periodo dell'anno è severamente vietato: accendere fuochi ed utilizzare fiamme di qualsiasi natura, campeggiare, bivaccare.

Art. 14

Uso delle aree ricadenti nel demanio marittimo

- 1.Chiunque intenda occupare, per qualsiasi uso, zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni, deve presentare regolare domanda a questo Comune mediante gli appositi modelli Ministeriali salvo che si intenda agire in aree ricomprese nel D.P.C.M. 21/12/1995, su cui è competente la Capitaneria di Porto.
- 2.Con separata Delibera della Giunta Municipale sarà regolamentata la disciplina relativa alla procedura di rilascio dei titoli di occupazione di aree del Demanio Marittimo di competenza comunale.

TITOLO V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Sanzioni

- 1.La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le quali la Giunta Comunale determinerà l'ammontare della somma del pagamento in misura ridotta con effetti liberatori, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale", come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008, n. 125, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito sia di natura amministrativa che penale. Ove applicabili, le eventuali maggiori responsabilità saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D.Lgs 18 luglio 2005, n. 171 sulla navigazione da diporto.
- 2.L'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti previsti dalla legge, è soggetto

alle sanzioni della Legge regionale n. 28/2005, nonché al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ai fini della successiva confisca. Mentre per il commercio itinerante sul demanio marittimo esercitato in assenza del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale è prevista la sanzione amministrativa di cui all'art. 1164, comma 1 del Codice della Navigazione.

3.Il Comune di Vecchiano è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni per le violazioni amministrative sopra richiamate, in riferimento alle disposizioni dell'art. 17 legge n. 689/1981.

Art. 15
Rinvio e recepimento dinamico

1.Il presente regolamento recepisce dinamicamente le modifiche alle specifiche normative di settore, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dalle precedenti disposizioni.

Art. 16
Entrata in vigore

1.Il presente regolamento, della cui approvazione è data pubblicità anche a mezzo della stampa locale, **entra in vigore a decorrere dal 20/04/2018 (data deliberazione cc 22/2018)**.
